RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ATTO DI REVISIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 2 DICEMBRE 1961 PER LA PROTEZIONE DEI RITROVATI VEGETALI, RIVEDUTA IL 10 NOVEMBRE 1972, FIRMATO A GINEVRA IL 23 OTTOBRE 1978, E MODIFICAZIONI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 AGOSTO 1975, N. 974, CONCERNENTE NORME PER LA PROTEZIONE DELLE NUOVE VARIETA' VEGETALI

# Art. 23 (Convenzione)

## Compiti dell'ufficio dell'Unione, responsabilità del Segretario Generale; nomina dei funzionari

*Provvedimento abrogato dal d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.*

Abrogato dal 19 marzo 2005 · versione 2

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Ratifica ed esecuzione dell'atto di revisione della convenzione internazionale del 2 dicembre 1961 per la protezione dei ritrovati vegetali, riveduta il 10 novembre 1972, firmato a Ginevra il 23 ottobre 1978, e modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, concernente norme per la protezione delle nuove varieta' vegetali |
| Estremi | Legge 14 ottobre 1985, n. 620 |
| Partizione | Convenzione |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 1985 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-620-1985/convenzione-art-23-compiti-dell-ufficio-dell-unione-responsabilita-del-segretario

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

n. 974, concernente norme per la protezione delle nuove varieta' vegetali ·
Art. 23 (Convenzione)